

Legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 123 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del,
decreta:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge stabilisce le modalità di ripartizione tra i Cantoni, la Confederazione e gli Stati esteri degli oggetti e valori patrimoniali confiscati e dei risarcimenti (valori patrimoniali confiscati).

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente legge si applica alla ripartizione tra i Cantoni e la Confederazione dei valori patrimoniali la cui confisca è ordinata in virtù del diritto penale federale, eccettuati quelli confiscati in virtù del Codice penale militare¹.

² In caso di assistenza internazionale in materia penale, disciplina inoltre la ripartizione tra la Svizzera e gli Stati esteri dei valori patrimoniali confiscati in virtù del diritto svizzero o che sono oggetto di una misura di confisca o di una misura analoga in virtù del diritto estero.

Capitolo 2 Ripartizione tra i Cantoni e la Confederazione

Sezione 1 Determinazione delle parti

Art. 3 Importo minimo

La procedura di ripartizione secondo gli articoli 4-10 è intrapresa se l'importo lordo dei valori patrimoniali confiscati, in una causa o in cause connesse, è superiore o uguale a 500'000 franchi.

¹ RS 321.0.

Art. 4 Importo netto

¹ I valori patrimoniali confiscati sono ripartiti, dopo deduzione dei costi seguenti, se è prevedibile che questi non saranno risarciti:

- a. gli esborsi, ossia le spese di traduzione e d'interprete, di comparizione, di perizia, d'esecuzione delle commissioni rogatorie nonché le indennità dei difensori d'ufficio e le altre spese inerenti l'assunzione delle prove;
- b. le spese di carcerazione prima del giudizio;
- c. i due terzi delle spese prevedibili per l'esecuzione della pena privativa della libertà non sospesa condizionalmente;
- d. le spese di gestione dei valori patrimoniali confiscati;
- e. le spese di realizzazione dei valori patrimoniali confiscati e d'incasso dei risarcimenti.

² Sono dedotti anche i valori patrimoniali confiscati che sono assegnati alla persona lesa secondo l'articolo 60 capoverso 1 lettere b-c del Codice penale².

Art. 5 Chiave di ripartizione

¹ L'importo netto dei valori patrimoniali confiscati è ripartito in ragione di:

- a. 5/10 all'ente che ha pronunciato la confisca;
- b. 3/10 alla Confederazione;
- c. 2/10 ai Cantoni in cui si trovano i valori patrimoniali confiscati; la ripartizione avviene in proporzione ai valori confiscati sul loro territorio.

² Se la Confederazione e un Cantone hanno svolto il procedimento penale ognuno per una parte, la quota di 5/10 di cui al capoverso 1 lettera a è ripartita, in parti uguali, tra di loro.

³ Il Cantone in cui si trovano i valori patrimoniali sequestrati in vista dell'esecuzione di un risarcimento (art. 59 n. 2 comma 3 del Codice penale³) è assimilato al Cantone in cui si trovano i valori patrimoniali confiscati nella misura in cui il ricavo della loro realizzazione serve a coprire il risarcimento. I 2/10 del risarcimento il cui incasso è stato garantito al di fuori dei valori sequestrati sono ripartiti tra gli altri enti collettivi nella proporzione delle quote assegnate a ciascuno.

⁴ I Cantoni in causa e la Confederazione possono concludere tra di loro, nei limiti delle loro parti, accordi che derogano ai capoversi 1-3.

² RS 311.0.

³ RS 311.0.

Sezione 2 Procedura di ripartizione, rimedi giuridici ed esecuzione

Art. 6 Procedura di ripartizione

¹ Le autorità cantonali o federali comunicano entro dieci giorni le decisioni definitive di confisca all'Ufficio federale di polizia (Ufficio federale), salvo che l'importo lordo dei valori patrimoniali confiscati sia manifestamente inferiore a 500'000 franchi (art. 3).

² Esse forniscono, entro il termine impartito loro dall'Ufficio federale, le indicazioni necessarie per la ripartizione, segnatamente la lista delle spese e degli assegnamenti alla parte lesa (art. 4) e quella degli enti che potrebbero presumibilmente pretendere di partecipare alla ripartizione (art. 5).

³ L'Ufficio federale indica loro come mettere a sua disposizione i valori patrimoniali confiscati.

⁴ Impartisce un termine per presentare le loro osservazioni alle autorità dei Cantoni in causa e, inoltre, nelle cause federali, al Ministero pubblico della Confederazione e alla competente autorità amministrativa federale.

⁵ Se l'importo lordo dei valori patrimoniali confiscati supera dieci milioni di franchi, chiede il parere dell'Amministrazione federale delle finanze.

⁶ Emanata una decisione che indica l'importo spettante ai Cantoni in causa e alla Confederazione.

⁷ La procedura è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa⁴.

Art. 7 Rimedi giuridici

¹ Le decisioni dell'Ufficio federale possono essere impugnate con ricorso al Dipartimento federale di giustizia e polizia. Contro le decisioni del Dipartimento è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale.

² I Cantoni in causa sono legittimati a ricorrere.

Art. 8 Esecuzione della decisione di ripartizione

Passata in giudicato la decisione di ripartizione, l'Ufficio federale versa gli importi ai Cantoni in causa e alla Confederazione.

Sezione 3 Aspetti particolari

Art. 9 Riserva dei diritti dei terzi

Se, dopo la ripartizione, una decisione definitiva accorda a un terzo o a una persona lesa diritti sui valori patrimoniali confiscati, il Cantone che ha emanato la sentenza o la Confederazione nelle cause giudicate dalle autorità federali può esigere dagli enti beneficiari della ripartizione,

⁴ RS 172.021.

in funzione delle quote attribuite a ognuno di essi, la restituzione, fino a concorrenza degli importi da versare, dei valori che hanno ricevuto.

Art. 10 Ripartizione ulteriore degli importi dedotti

¹ Le autorità cantonali o federali devono mettere a disposizione dell'Ufficio federale l'ammontare delle spese o degli assegnamenti alla persona lesa di cui hanno ottenuto successivamente il rimborso (art. 4) nonché l'importo risparmiato sulle spese d'esecuzione delle pene (art. 4 cpv. 1 lett. c) se l'importo recuperato o risparmiato supera 10'000 franchi.

² L'Ufficio federale ripartisce tali importi secondo la decisione emanata in applicazione dell'articolo 6 capoverso 5.

Capitolo 3 Ripartizione tra Stati

Art. 11 Principi

¹ La Svizzera può concludere accordi sulla ripartizione dei valori patrimoniali che:

- a. le autorità svizzere hanno confiscato in applicazione del diritto svizzero in cooperazione con uno Stato estero; e
- b. autorità estere hanno confiscato in applicazione del diritto estero in cooperazione con le autorità svizzere.

² La Svizzera può ripartire con uno Stato estero valori patrimoniali confiscati in un procedimento penale svolto in cooperazione con detto Stato solo se la reciprocità è garantita.

³ La presente legge non conferisce alcun diritto agli Stati esteri di esigere una parte dei valori patrimoniali confiscati.

Art. 12 Negoziati con le autorità estere

¹ Non appena una ripartizione con uno Stato estero entra in linea di conto, le autorità cantonali o federali devono informarne l'Ufficio federale.

² L'Ufficio federale svolge negoziati con le autorità estere in vista di concludere un accordo di ripartizione. Consulta previamente le autorità competenti dei Cantoni in causa e, inoltre, nelle cause federali, il Ministero pubblico della Confederazione o la competente autorità amministrativa federale.

³ Di regola, l'accordo di ripartizione deve prevedere una chiave di ripartizione che assegni alla Svizzera e allo Stato estero quote uguali. È tuttavia possibile derogare a tale regola per motivi fondati, segnatamente a causa del luogo in cui si trovano i valori patrimoniali, del genere di reato, dell'importanza della partecipazione degli Stati alla scoperta del reato o dei valori patrimoniali, degli usi tra la Svizzera e lo Stato estero o della garanzia della reciprocità.

Art. 13 Conclusioni dell'accordo di ripartizione

¹ L'Ufficio federale conclude l'accordo di ripartizione. Qualora l'importo lordo dei valori patrimoniali confiscati o soggiacenti alla confisca superi dieci milioni di franchi, è necessaria l'approvazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia che consulta previamente il Dipartimento federale delle finanze.

² L'Ufficio federale informa la competente direzione del Dipartimento federale degli affari esteri prima della conclusione dell'accordo. Sollecita il suo parere nei casi di rilevanza politica.

³ Qualora le autorità svizzere siano competenti per confiscare i valori patrimoniali, l'Ufficio federale deve ottenere previamente il consenso delle autorità cantonali o federali interessate. In caso di controversie, il Consiglio federale decide definitivamente.

Art. 14 Esecuzione dell'accordo di ripartizione

¹ I valori patrimoniali oggetto dell'accordo di ripartizione e situati in Svizzera sono consegnati all'Ufficio federale. Quest'ultimo trasferisce allo Stato estero la parte che spetta a detto Stato. Può anche chiedere alle autorità cantonali di trasferirla direttamente allo Stato estero.

² Se i valori patrimoniali si trovano all'estero, la parte che spetta alla Svizzera in virtù dell'accordo di ripartizione è versata all'Ufficio federale.

Art. 15 Ripartizione interna

¹ Qualora i valori patrimoniali siano stati confiscati in Svizzera dalle autorità svizzere, la parte che spetta alla Svizzera in virtù dell'accordo di ripartizione è ripartita in applicazione dell'articolo 5.

² Se la confisca è stata pronunciata da uno Stato estero, la quota di 5/10 di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a è ripartita in parti uguali tra tutti i Cantoni che sono stati incaricati delle indagini in esecuzione di una domanda di assistenza o di estradizione o che hanno trasmesso spontaneamente all'autorità estera mezzi di prova e la Confederazione in caso di partecipazione di un'autorità federale che non sia l'Ufficio federale.

³ Se i valori patrimoniali si trovano all'estero, la quota di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera c è ripartita tra gli altri enti nella proporzione delle quote assegnate a ognuno di essi.

⁴ L'Ufficio federale decide la ripartizione della parte che spetta alla Svizzera in virtù dell'accordo di ripartizione. Gli articoli 4, 6-10 sono applicabili per analogia.

Capitolo 4 Disposizioni finali

Art. 16 Disposizioni transitorie

¹ La presente legge disciplina la ripartizione interna (capitolo 2) dei valori patrimoniali confiscati se la decisione di confisca è diventata definitiva dopo la data della sua entrata in vigore.

² In materia di ripartizione internazionale (capitolo 3), essa si applica alla ripartizione dei valori patrimoniali se l'accordo di ripartizione è firmato dopo la sua entrata in vigore, anche se la decisione di confisca era già definitiva al momento della sua entrata in vigore.

Art. 17 Referendum e entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Modifica del diritto vigente

1. Il Codice penale⁵ è modificato come segue :

Art. 350^{bis} Foro in caso di confisca indipendente

¹ Le confische indipendenti devono essere eseguite nel luogo in cui si trovano gli oggetti o i valori patrimoniali soggiacenti alla confisca.

² Se gli oggetti o i valori patrimoniali soggiacenti alla confisca si trovano in diversi Cantoni e sono in relazione con uno stesso reato o uno stesso autore, l'autorità competente è quella del luogo in cui è stato aperto il procedimento di confisca.

Art. 381

³ Sono salve le disposizioni della legge federale del ... sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

2. La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale⁶ è modificata come segue :

Art. 59 cpv. 8

⁸ La consegna degli oggetti o dei beni di cui al capoverso 1 lettera b che sono assegnati alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del ... sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati non è ordinata.

Art. 74a cpv. 7

⁷ La consegna degli oggetti o dei beni di cui al capoverso 1 che sono assegnati alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del ... sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati non è ordinata.

Art. 93 cpv. 2

² I Cantoni dispongono del ricavo delle multe. Fatta salva l'applicazione della legge federale del ... sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, dispongono del ricavo delle confische.

⁵ RS 311.0.

⁶ RS 351.1.

